



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 100 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I veicoli secondo il capoverso 1 lettera b i cui conducenti registrano i periodi di lavoro e di riposo con un'applicazione elettronica (art. 16b OLR 2) non devono essere muniti di tachigrafo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

¹ RS 741.41